



COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza
Medaglia d'oro al merito civile

Piazza della Vittoria, 1 – 85020 Pescopagano (PZ) – C.F./P.I.: 00222420762 – Tel.: 0976/500201
P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it E-mail: protocollo@comune.pescopagano.pz.it
Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it



Prot. n. *identificativo segnatura*

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PESCOPAGANO. ANNI SCOLASTICI 2026/2027-2027/2028.

IL PRESENTE AVVISO, CON L'ACCLUSO CAPITOLATO CONTENGONO LE LINEE GUIDA PER LA GARA DA ESPLETARSI.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO € 120.664,50 (IVA ESCLUSA)

IMPORTO A BASE DI GARA EURO € **5,50 (comprensivo di tutte le voci di costo, di cui € 0,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 4%), per un numero presunto di pasti complessivi di 21.939**, per gli anni scolastici **2026/2027-2027/2028**

In esecuzione della determinazione n. 253 del 12/06/2026, con il presente avviso si intende acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune Pescopagano (PZ), per gli anni scolastici 2026/2027 E 2027/2028, ai sensi dell'alt. 50, comma 1 lett.e) del D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) della Consip, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dal vigente codice degli appalti.

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PESCOPAGANO – PZ-

Piazza della Vittoria, 1 – 85020 Pescopagano (PZ) – C.F./P.I.: 00222420762 – Tel.: 0976/500201 –

P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it

E-mail: protocollo@comune.pescopagano.pz.it

Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it

Responsabile Unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023: dott.ssa Maria Masini funzionario amministrativo/contabile dell'Ente- Responsabile del Settore Amministrativo;

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.: dott.ssa Maria Masini

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di PESCOPAGANO

Il Contratto è a misura.

Luogo di esecuzione:

Comune di PESCOPAGANO – VIA E. Gianturco, presso i locali dell'istituto scolastico J. Stella.

Durata

La durata dell'appalto è prevista per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con possibilità di rinnovo per un altro anno scolastico e salvo proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Importo a base d'asta

L'importo a base di gara è di € **5,50 (comprensivo di tutte le voci di costo, di cui € 0,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 4%), per un numero presunto di pasti complessivi di 21.939**

L'ammontare complessivo dell'appalto ammonta a euro 120.664,50 (centoventimilaseicentosessantaquattro/50) oltre IVA come per legge.

Il costo a pasto è pari ad euro 5,50 (comprensivo di tutte le voci di costo, di cui euro 0.08 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge.

Il numero dei pasti è puramente indicativo e non impegnativo per l'amministrazione appaltante, in quanto è subordinato al numero effettivo degli utenti ed ad altre cause e circostanze, comprese eventuali future modifiche di ordine organizzativo e didattico. Pertanto il quantitativo reale dei pasti potrà variare in più o in meno senza che l'appaltatore possa avanzare pretese alcune in merito.

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario e del periodo di effettiva durata del contratto, che decorrerà, in ogni caso dall'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto vigente codice degli appalti, garantendo l'applicazione del CCNL di settore.

Nell'offerta tecnica l'operatore economico deve inserire apposito paragrafo con l'indicazione delle modalità con cui intende realizzare la clausola sociale e l'armonizzazione del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con la propria organizzazione.

Se l'operatore non intende attenersi alla clausola sociale deve esplicitamente indicarlo e motivarlo.

Procedura di gara

Procedura negoziata ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023.

La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi del MEPA (acquisti in rete delle pubbliche amministrazioni) facente capo a CONSIP.

Soggetti ammessi a partecipare- requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale

Inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dagli artt. 94,95,96,97,98 del D. Lgs. n. 36/2023;

Requisiti di ordine speciale: art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023

Iscrizione presso la Prefettura territorialmente competente alla White list o nella lista dei richiedenti di cui all'art. 1 comma 52 L. n. 190/12

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente atto.

Nel caso in cui gli enti attuatori siano consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/te erogante/i i servizi.

Nel caso gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero ATI/ATS/RTI tutti i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fermo restando che il requisito del fatturato globale deve essere posseduto nel suo complesso dall'ATI.

E' possibile formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa di riferimento.

Alla procedura si applicano, se compatibili, gli istituti del codice dei contratti, D.lgs n. 36/2023

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi

all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente bando

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.30/2023];
 - Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.30/2023];
 - Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 30/2023];
- il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio o GEIE, nonché dal GEIE medesimo.

Nel caso di:

- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 30/2023];

il requisito deve essere posseduto dalle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.30/2023];
 - Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2016];
- il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

Il possesso dei suddetti requisiti lett. a) e b) non può essere oggetto di avvalimento.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve essere, a pena di esclusione, in possesso di un fatturato globale d'impresa, riferito all'attività oggetto della presente procedura, riferito ai migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti quello di indizione della procedura, pari all'importo a base di gara.

La motivazione sottesa alla richiesta del predetto requisito è correlata alla notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente, a pena di esclusione, deve: essere in possesso dei requisiti come di seguito indicati:

- a) avere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, antecedente la data di indizione della procedura in servizi aventi lo stesso settore oggetto della gara resi in favore di amministrazioni, enti pubblici o privati.
- b) Formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere al fine di garantire la qualità dei servizi, emergente dai curricula presentati.

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];
 - Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];
 - Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
 - Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];
- Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];
- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

SI PRECISA CHE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE VANNO DICHIARATI NEL DGUE, COMPILANDO GLI APPOSITI CAMPI.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di capacità economico finanziaria e tecnica professionale **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 95 e 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti dal bando 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, in merito all'avvalimento in caso di consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO e cessione del contratto

È fatto divieto, nel caso in specie, all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che sarà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto, anche parziale.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui alla sezione valore dell'appalto, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto ove previsto.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a impegnarsi sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, in caso di aggiudicazione:

a) di aver preso visione integrale di tutte le clausole che regolando l'esecuzione del servizio presenti sia nell'allegato Progetto del servizio, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di appalto e di impegnarsi a rispettarle integralmente.

b) a provvedere al riassorbimento del personale già impiegato presso l'attuale soggetto gestore previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione di impresa. (l'elenco ed i dati del personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato progetto).

Gli operatori che manifesteranno interesse saranno invitati a partecipare alla procedura previo accertamento dei requisiti richiesti. Oltre ai requisiti di ordine generale e speciale, è richiesta l'iscrizione sul MEPA nella categorie merceologica "SERVIZI DI RISTORAZIONE " alla scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, valutata in base ai seguenti parametri:

Offerta tecnica: max punti 80/100

Offerta economica: max punti 20/100

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

La richiesta di invito (non vincolante per l'Amministrazione), da redigere secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante, iscrizione CCIAA e/o iscrizioni all'Albo cooperative, l'autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere **sottoscritta digitalmente dai legale rappresentante** della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Termini

la scadenza per la ricezione di presentazione della manifestazione di interesse è fissata al giorno **29/06/2026 Alle ore 12:00** (termine perentorio); I soggetti interessati devono far pervenire l'istanza, esclusivamente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it , con l'indicazione del seguente oggetto: "Manifestazione di interesse per il servizio di refezione scolastica anni scolastici 2026/2027- 2027/2028"

Si precisa che non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre detto termine.

Per il prosieguo della procedura ci si avvarrà della piattaforma telematica del MEPA.

Informazioni supplementari

Il referente della presente gara è la dott.ssa Maria Masini - Responsabile Unico del Procedimento. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti fino al termine massimo del 25/06/2026 alle ore 12:00 esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it- i riscontri perverranno entro il 26/06/2026.

Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sulla Home page del sito internet del Comune di Pescopagano, www.comune.pescopagano.pz.it e nelle rispettive sezioni dell'Amministrazione Trasparente, sull'Albo Pretorio on line.

Trattamenti dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), in riferimento al presente appalto si informa che:

il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di PESCOPAGANO (PZ);

- le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare;

- l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (e/o dall'interpello);

- i soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono:

- il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti;
- i concorrenti che partecipano alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, DPO) del Comune di Pescopagano (PZ) e l'Avv. Gala Raffaele Michele, i cui dati sono reperibili in Amministrazione Trasparente del Comune di Pescopagano.

Pescopagano, li 12/06/2026

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE II- AMMINISTRATIVO

dott.ssa Maria Masini

Si allega:

Modulo domanda

Dichiarazione requisiti- formato semplificato

Capitolato speciale d'appalto

COMUNE DI PESCOPAGANO - C_ G496 - Prot. in uscita n. 0005484 del 12/06/2026